

**I848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO
DELL'EDITORIA SCOLASTICA**
Allegato 4 al provvedimento n. 29715

PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90

Versione definitiva presentata per Mondadori Education S.p.A. e Rizzoli Education S.p.A.

1. Numero del Procedimento

I848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

2. Parti del procedimento

Mondadori Education S.p.A.

Rizzoli Education S.p.A.

De Agostini Scuola S.p.A.

Pearson Italia S.p.A.

Zanichelli Editore S.p.A.

Associazione Italiana Editori - AIE

Associazione Nazionale Agenti Rappresentati Promotori Editoriali - ANARPE

I presenti impegni sono presentati nell'interesse di Mondadori Education S.p.A. (di seguito, "**Mondadori**") e di Rizzoli Education S.p.A. (di seguito, "**Rizzoli**"), società appartenenti al gruppo Mondadori ed entrambe attive nell'editoria scolastica.

Mondadori e Rizzoli operano nel mercato dell'editoria scolastica mediante reti commerciali separate per la promozione di marchi distinti.

3. Fattispecie contestata

In data 1° dicembre 2020, con provvedimento n. 28474, notificato via PEC in data 11 dicembre 2020, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, l'"**Autorità**") ha avviato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 1990, il procedimento istruttorio I848 "*Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica*" (di seguito, il "**Procedimento**"), al fine di accertare l'esistenza di eventuali restrizioni verticali in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nei confronti delle società Mondadori, Rizzoli, De Agostini Scuola S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A. (di seguito, gli "**Editori**").

Roma

Via A. Bertoloni, 44 - 00197
Tel. 06 80687132
Fax 06 80687041

Bologna

Via Santo Stefano, 16 - 40125
Tel. 051 231032
Fax 051 265850

Milano

Via Lanzone, 4 - 20123
Tel. 02 76015077
Fax 02 76280672

Secondo la tesi prospettata dall'Autorità, *“la parallela previsione, da parte dei gruppi editoriali De Agostini, Mondadori, Pearson e Zanichelli, nei rapporti con le rispettive reti di promotori, delle clausole cosiddette di gradimento è suscettibile di implementare, nel mercato dell'editoria per la scuola secondaria, un insieme di restrizioni verticali idonee a restringere la concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE”*.

L'istruttoria verte sull'esame delle conseguenze della parallela previsione nei contratti con le rispettive reti di promozione degli Editori delle c.d. clausole di gradimento. Secondo lo scenario prospettato dall'Autorità, la previsione in tali contratti delle citate clausole e la facoltà di esercizio delle stesse sarebbero di per sé idonei a determinare effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica, ostacolando di fatto l'accesso degli altri editori ai servizi forniti dalle agenzie di promozione.

In data 16 febbraio 2021, con provvedimento n. 28582, notificato via PEC in data 26 febbraio 2021, l'Autorità ha esteso soggettivamente il Procedimento, nei confronti dell'AIE e dell'ANARPE, nonché oggettivamente agli accordi collettivi sottoscritti dalle suddette associazioni in data 28 ottobre 1988 e in data 27 novembre 2017.

L'articolo 2, comma 1, parte seconda, dell'Accordo Economico Collettivo tra AIE e ANARPE (di seguito, anche *“AEC”*) sottoscritto nel novembre 2017 (in sostituzione del precedente accordo del 1988), prevede che *“salvo patto contrario [...] il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro”*.

Secondo la tesi prospettata dall'Autorità, *“la previsione della citata clausola di non concorrenza nell'ambito degli accordi sottoscritti per decisione, da un lato, dall'associazione degli editori e, dall'altro lato, dell'associazione dei promotori editoriali è idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza”*.

Dal provvedimento di avvio dell'istruttoria si evince che l'Autorità intenda valutare le disposizioni contrattuali di Mondadori e di Rizzoli non per gli effetti che esse avrebbero sulle rispettive reti commerciali - che, al contrario, sono lecite ed in linea con la normativa comunitaria in materia di restrizioni verticali - ma nell'ambito di un più ampio fascio di accordi verticali con effetti similari determinato dall'insieme dei contratti degli Editori.

Inoltre, con riferimento ai presunti effetti anticoncorrenziali di preclusione nei confronti degli editori concorrenti, determinati dall'esercizio delle clausole di gradimento, si rileva che – come evidenziato da parte dei rappresentanti di Mondadori e di Rizzoli in sede di audizione con gli Uffici - dall'esame degli atti del fascicolo del Procedimento è emerso che tali effetti non si sono verificati posto che – diversamente da quanto indicato in fase di avvio del Procedimento – il mercato dell'editoria scolastica nel rapporto con le reti di promozione si caratterizza per una decisa prevalenza di rapporti plurimandatari sia con riferimento agli Editori che agli altri editori.

4. Mercati interessati

Come indicato dall'Autorità nel provvedimento di avvio, il mercato interessato dall'istruttoria riguarda l'editoria scolastica, cd. adozionale, per le scuole secondarie di primo grado (SS1) e per le scuole secondarie di secondo grado (SS2), già scuole medie inferiori e superiori.

Quanto alla dimensione geografica, il mercato, come sopra definito, avrebbe una ampiezza nazionale.

5. Descrizione degli impegni proposti

Pur senza riconoscere in alcun modo la fondatezza delle tesi e delle ipotesi formulate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria e, anzi, precisando la convinzione di non aver commesso alcuna violazione della normativa comunitaria e nazionale posta a tutela della concorrenza e di aver agito nel pieno rispetto della stessa in ottemperanza al quadro regolamentare del mercato in esame, Mondadori e Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, presentano, con il presente formulario, un *set* di impegni di natura comportamentale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14-ter della legge n. 287 del 1990, con l'intento di far venire meno le preoccupazioni concorrenziali espresse dall'Autorità nel provvedimento di avvio e di consentire la chiusura anticipata del Procedimento nei loro confronti senza l'accertamento di alcuna infrazione.

Pertanto, gli impegni in questa sede offerti non possono essere interpretati quale diretta o indiretta ammissione o accettazione, da parte di Mondadori e di Rizzoli, della fondatezza delle contestazioni loro rivolte nell'ambito del Procedimento, sia con riferimento a quanto rilevato dal segnalante nella fase pre-istruttoria sia con riferimento a quanto rilevato dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria e nel successivo provvedimento di estensione notificato all'AIE e all'ANARPE.

Gli impegni si estendono anche ai rapporti tra Mondadori e i propri agenti che – diversamente dai promotori editoriali scolastici - non sono associati all'ANARPE. Ciò in ragione del fatto che, ad avviso di Mondadori,

seppur divergenti da un punto di vista strutturale e contenutistico, anche i contratti di agenzia presentano – al pari dei contratti con i promotori editoriali scolastici – le c.d. clausole di gradimento.

L'istruttoria, come dichiarato dalla stessa Autorità nel provvedimento di avvio (cfr. §5 e §10) e come indicato al paragrafo 4 che precede, ha ad oggetto unicamente il mercato dell'editoria scolastica, cd. adozionale, per le scuole secondarie di primo grado (SS1) e per le scuole secondarie di secondo grado (SS2), già scuole medie inferiori e superiori. Non sono, pertanto, oggetto dell'istruttoria nè il mercato della scuola primaria nè, rispetto al mercato della scuola secondaria di primo grado (SS1) e della scuola secondaria di secondo grado (SS2), le diverse attività della scolastica, in particolare, quelle relative alle edizioni di parascolastica, dizionari ed enciclopedie e professionali ed accademici.

Ciò premesso e chiarito, al fine di rendere gli impegni suscettibili di attuazione piena e tempestiva e di evitare inutili complessità gestionali, Mondadori e da Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad estendere la rinuncia all'esercizio della c.d. clausola di gradimento (si veda il successivo impegno n. 1) e la rinuncia al diritto all'informativa (si veda il successivo impegno n. 3) a tutte le attività comunque indicate quale oggetto dei contratti; pertanto, ove l'oggetto dei contratti dovesse includere oltre ai prodotti scolastici c.d. adozionali della scuola secondaria di primo grado (SS1) e/o della scuola secondaria di secondo grado (SS2) anche gli ulteriori prodotti dell'editoria quali, a titolo di esempio, i prodotti di parascolastica e/o dei dizionari e/o professionali ed accademici, Mondadori e Rizzoli si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad estendere i suddetti impegni anche a tali ultimi prodotti.

Resta fermo, tuttavia, il pieno diritto di Mondadori e/o di Rizzoli di continuare ad avvalersi della clausola di gradimento e del diritto all'informativa per le attività diverse dai prodotti scolastici c.d. adozionali della scuola secondaria di primo grado (SS1) e/o della scuola secondaria di secondo grado (SS2) ma in tal caso, Mondadori e/o Rizzoli dovranno necessariamente sottoscrivere un nuovo contratto con il promotore editoriale scolastico o con l'agente avente ad oggetto esclusivamente l'attività di propaganda di prodotti dell'editoria parascolastica e/o dei dizionari e/o professionali ed accademici e/o altro.

**

Tutto ciò premesso e considerato, gli impegni – come di seguito meglio indicati - sono assunti da Mondadori e da Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, sul presupposto che l'Autorità, ad esito del *market test*, ritenendo gli impegni idonei ad eliminare i presunti profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, adotti un

provvedimento con cui venga disposta nei confronti di Mondadori e di Rizzoli la chiusura del Procedimento mediante l'accettazione dei presenti impegni e senza l'accertamento dell'infrazione ex art. 14-ter della legge n. 287/90 (di seguito, il "**Provvedimento**").

a) Impegni strutturali

Non applicabile alla fattispecie.

b) Impegni comportamentali assunti da Mondadori e da Rizzoli

Impegno n. 1

- i.** Mondadori e Rizzoli si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rinunciare espressamente all'esercizio della c.d. clausola di gradimento presente nei contratti con i promotori editoriali scolastici e con gli agenti vigenti alla data di notifica del Provvedimento così come nei nuovi contratti sottoscritti successivamente alla notifica del Provvedimento.
- ii.** La rinuncia, in quanto atto unilaterale assunto da parte di Mondadori e di Rizzoli, non dovrà riscontrare il consenso espresso del promotore editoriale scolastico o dell'agente direttamente interessati in quanto detta rinuncia produrrà i propri effetti dal momento dell'avvenuta ricezione della Comunicazione – come di seguito definita – da parte del promotore editoriale scolastico o dell'agente.
- iii.** Ciò posto, con riferimento ai contratti vigenti, entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta notifica del Provvedimento, Mondadori e Rizzoli invieranno, per quanto di rispettiva competenza, al domicilio - indicato in contratto - di ciascun promotore editoriale scolastico e di ciascun agente una apposita comunicazione – secondo i testi che qui si allegano *sub A* e *sub B* - contenente la dichiarazione di espressa rinuncia all'esercizio della c.d. clausola di gradimento, dichiarando di aver assunto l'impegno in oggetto nei confronti dell'Autorità e di essere quindi tenute a darvi piena esecuzione (di seguito, la "**Comunicazione**").
- iv.** La Comunicazione sarà inviata dai rispettivi indirizzi PEC di Mondadori e di Rizzoli agli indirizzi PEC dei promotori editoriali scolastici e degli agenti. Ove ciò non fosse possibile per mancanza dell'indirizzo PEC del destinatario ovvero in caso di mancata accettazione della notifica da parte del destinatario, Mondadori e Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, invieranno immediatamente al

promotore editoriale scolastico o all'agente una raccomandata AR contenente il testo della Comunicazione.

- v. Con riferimento ai contratti di agenzia stipulati da Mondadori, quest'ultima si impegna a non dare applicazione alle disposizioni dell'art. 1743, seconda parte, del Codice Civile e dell'art. 2, comma 1, parte seconda, dell'Accordo Economico Collettivo (stipulato in data 30/07/2014) per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione.

Impegno n. 2

Qualora l'AIE e l'ANARPE dovessero assumere ai fini del Procedimento un impegno che preveda l'eliminazione dall'Accordo Economico Collettivo del 2017 della clausola relativa al divieto di concorrenza (che al momento dispone che *“salvo patto contrario [...] il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro”*), Mondadori e Rizzoli si impegnano a votare – in tutte le sedi idonee indicate dall'AIE - a favore della soppressione della clausola relativa al divieto di concorrenza dall'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica sottoscritto, da ultimo, nel 2017.

Nell'ipotesi in cui l'impegno di cui sopra non dovesse andare a buon fine con il risultato che la clausola relativa al divieto di concorrenza – nel testo attualmente vigente - non dovesse essere eliminata dall'Accordo Economico Collettivo del 2017, Mondadori e Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, nel caso - previsto dai propri contratti di promozione editoriale scolastica - di applicazione in via residuale delle disposizioni di cui all'Accordo Economico Collettivo del 2017, si impegnano a non dare applicazione alla previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, seconda parte, dell'AEC che dispone *“che “salvo patto contrario [...] il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro”*).

Mondadori e Rizzoli, altresì, si impegnano a votare – in tutte le sedi opportune dell'AIE – contro l'introduzione della clausola relativa al divieto di concorrenza in un eventuale e futuro accordo stipulato tra AIE e ANARPE in sostituzione dell'Accordo Economico Collettivo del 2017.

Impegno n. 3

Nonostante l'istruttoria non abbia ad oggetto anche l'analisi degli effetti del c.d. obbligo di informativa a carico del promotore editoriale scolastico o dell'agente - a dimostrazione della piena collaborazione e della volontà

di superare in modo effettivo le preoccupazioni di ordine concorrenziale dell'Autorità rispetto al mercato interessato e alle dinamiche relative all'attività di propaganda - Mondadori e Rizzoli si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rinunciare al proprio diritto a ricevere l'informativa da parte del promotore editoriale scolastico o da parte dell'agente.

Tale impegno si intende acquisito con riferimento all'informativa che il promotore editoriale scolastico o l'agente, sia contestualmente alla sottoscrizione del contratto che in vigenza del contratto stesso, hanno l'obbligo di informare l'editore in merito alla sussistenza di eventuali altri rapporti di promozione editoriale scolastica e/o di agenzia e/o di concessione editoriale, in essere ovvero acquisiti successivamente, con altri editori concorrenti.

Fermo restando quanto sopra indicato, all'unico fine di adempiere correttamente alle disposizioni in materia di versamenti contributivi all'ente di riferimento, permane l'obbligazione del promotore editoriale scolastico e dell'agente di informare l'editore, mediante la compilazione della apposita modulistica, in merito alla assunzione di altri mandati, o, viceversa, in caso di passaggio da pluri-mandato a mono-mandato. Tale informazione, in ogni caso, deve essere resa dal promotore editoriale scolastico e dall'agente soltanto successivamente all'assunzione di altro mandato (ovvero in caso di risoluzione di un precedente mandato) e non contiene alcun riferimento al nominativo dell'editore o degli editori.

Al presente impegno si applicano, *mutatis mutandis*, le medesime disposizioni previste per l'impegno n. 1.

c) Periodo di validità degli impegni

Gli impegni n. 1 e n. 3 avranno decorrenza dalla data di notifica a Mondadori e a Rizzoli del Provvedimento ed avranno efficacia fino alla data del 31 maggio 2026, sul presupposto che, ai fini dell'adozione dei suddetti impegni e della verifica delle conseguenze della rinuncia all'esercizio della c.d. clausola di gradimento e della rinuncia al diritto all'informativa, sono state prese in considerazione le prossime cinque campagne adozionali relative agli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027.

Il rispetto degli impegni n. 1 e n. 3 per l'arco temporale indicato si ritiene idoneo ad eliminare i presunti profili anticoncorrenziali sollevati nel corso dell'istruttoria.

Si ritiene che disporre una durata più ampia ovvero a tempo indeterminato dei suddetti impegni rischierebbe di generare asimmetrie tra editori concorrenti con grave danno per la concorrenza.

Il mercato interessato, infatti, è competitivo e in continua evoluzione e non sussistono barriere all'ingresso; si aggiunga che gli editori interpellati in fase istruttoria – fatto salvo per la casa editrice G.B. Palumbo & C. Editore S.p.A. – non hanno ritenuto dannose le c.d. clausole di gradimento.

Dall'istruttoria, d'altronde, è emerso che pressoché tutti gli editori hanno nei propri contratti dette clausole di gradimento. Pertanto, eliminare in via definitiva le suddette clausole soltanto per alcuni e non per tutti i protagonisti del mercato rischia di generare, come sopra indicato, asimmetrie tra editori concorrenti.

Inoltre, nonostante la clausola di gradimento – accompagnata dall'obbligo di informativa - si ponga, tra gli altri, l'obiettivo di salvaguardare gli investimenti effettuati dagli editori nel corso degli anni, Mondadori e Rizzoli – privandosi di dette clausole - consentiranno agli editori concorrenti, che vorranno conferire mandato ai promotori editoriali scolastici e agli agenti di Mondadori e di Rizzoli, di poter beneficiare di tali investimenti.

Si rileva, altresì, che l'operatore *leader* del mercato Zanichelli Editore S.p.A. opera prevalentemente con una rete commerciale proprietaria e che, in ragione di tale modello, tale porzione di rete commerciale non sarà in alcun modo interessata dalle conseguenze della presente istruttoria.

L'impegno n. 2 avrà decorrenza dalla data di notifica del Provvedimento e non prevederà un termine.

6. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Ribadendo la convinzione di non aver commesso alcuna violazione della normativa nazionale e comunitaria posta a tutela della concorrenza e di aver agito nel pieno rispetto della stessa e in ottemperanza al quadro regolamentare del mercato in esame, Mondadori e Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, ritengono che il *set* di impegni di natura comportamentale proposto ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287 del 1990, sia pienamente idoneo a risolvere e a superare le preoccupazioni di ordine concorrenziale oggetto dell'istruttoria.

Impegno n. 1

L'impegno n. 1 comporta, per l'intero periodo indicato, la rinuncia espressa all'esercizio delle c.d. clausole di gradimento prevista nei contratti.

L'ottemperanza all'impegno consentirà agli editori concorrenti di utilizzare, ai fini dell'attività di promozione, le agenzie di propaganda che operano in qualità di monomandatari o plurimandatari per Mondadori e/o Rizzoli sull'intero territorio nazionale senza che queste ultime possano obiettare alcunché non potendo esercitare la c.d. clausola di gradimento.

La scelta se acquisire uno o più nuovi mandati spetterà quindi unicamente all'agenzia di propaganda sulla base della propria convenienza, capacità e professionalità.

Oltretutto, Mondadori e Rizzoli per facilitare l'acquisizione di nuovi mandati da parte dell'agenzia di propaganda hanno ritenuto, fatto salvo quanto indicato al paragrafo n. 5 che precede - di includere nella rinuncia all'esercizio della c.d. clausola di gradimento - così come alla rinuncia al diritto all'informativa - anche la propaganda di prodotti dell'editoria diversi da quelli propri del mercato interessato quali parascolastica e/o dei dizionari e/o professionali ed accademici.

Per altro verso, anche se l'oggetto dell'istruttoria - così come indicato sia nel provvedimento di avvio sia nel provvedimento di estensione soggettiva ed oggettiva del Procedimento - sembrerebbe coinvolgere esclusivamente i rapporti tra gli editori e i promotori editoriali scolastici, Mondadori ha ritenuto di estendere i propri impegni anche ai rapporti con gli agenti e ciò sul presupposto che, seppur divergenti da un punto di vista strutturale e contenutistico, i contratti di agenzia presentano - al pari dei contratti di propaganda editoriale - le c.d. clausole di gradimento così come le clausole di informativa.

In tal modo, non potrà più essere imputata alla mera presenza ovvero al possibile esercizio di tali clausole qualsiasi ipotesi di politica escludente attuata da Mondadori e/o da Rizzoli in parallelo con gli Editori nei confronti degli altri editori.

Impegno n. 2

L'impegno n. 2 comporta che Mondadori e Rizzoli si impegnino a votare in sede AIE a favore della soppressione della clausola relativa al divieto di concorrenza dall'AEC vigente nonché che le stesse si impegnino a votare contro l'inserimento di detta clausola in un futuro accordo stipulato tra AIE e ANARPE in sostituzione di quello vigente.

Nel provvedimento di estensione del Procedimento n. 28582 del 16 febbraio 2021, l'Autorità aveva, in particolare, rilevato che *“la previsione della menzionata clausola di non concorrenza nell'ambito di accordi*

sottoscritti per decisione, da un lato, dell'associazione degli editori e, dall'altro lato, dell'associazione dei promotori editoriali è idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza”.

Ciò premesso, nel caso in cui AIE e ANARPE dovessero presentare all’Autorità l’impegno all’eliminazione dell’art. 2, comma 1, seconda parte, dell’AEC e ove una tale decisione fosse per Statuto sottoposta dall’AIE al voto degli associati, Mondadori e Rizzoli voteranno in favore di tale decisione.

Al riguardo, nel rilevare che l’articolo in questione non impone un obbligo alle parti ma dispone che *“salvo patto contrario (...) il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l’incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro”* e che Mondadori e Rizzoli, nel valutare l’inserimento della c.d. clausola di gradimento all’interno dei propri contratti, hanno sempre svolto una autonoma valutazione fondata unicamente su profili di opportunità e di natura commerciale, si ritiene che una volta eliminata la previsione dell’art. 2, comma 1, seconda parte, dell’AEC, verrà meno qualsiasi ipotesi di imputare a detto accordo tra AIE e ANARPE la possibilità di determinare le condizioni per favorire o garantire *“una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza”*.

Impegno n. 3

Mondadori e Rizzoli hanno ritenuto di estendere i rispettivi impegni anche alla clausola di informativa al fine di rafforzare gli effetti derivanti dalla rinuncia all’esercizio della clausola di gradimento.

Fatta eccezione per il corretto e necessario adempimento agli obblighi di natura regolamentare previsti dagli enti di riferimento, non avvalersi del diritto all’informativa, previsto dai contratti in capo al promotore o all’agente al momento dell’acquisizione di un nuovo mandato, esclude a priori qualsiasi rischio di potenziale condizionamento da parte dell’editore sulla scelta effettuata dal promotore editoriale scolastico o dall’agente.

7. Conclusioni

Mondadori e Rizzoli ritengono che gli impegni proposti siano rilevanti, pertinenti, suscettibili di attuazione piena e tempestiva, facilmente verificabili nonché di durata adeguata. Gli impegni proposti sono, altresì, idonei a rimuovere efficacemente tutti i profili anticoncorrenziali individuati dall’Autorità nel Procedimento e, nel

contempo, ad apportare un beneficio sia per i promotori editoriali scolastici e per gli agenti sia per gli editori concorrenti.


Mondadori e Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, si riservano di sottoporre all'Autorità una istanza di revisione degli impegni in presenza di rilevanti mutamenti delle condizioni normative e di mercato dell'editoria.

Allegato A – Testo *standard* della Comunicazione per il promotore editoriale scolastico

Allegato B – Testo *standard* della Comunicazione per l'agente

Milano, 26 maggio 2021

(Avv. Riccardo de Vergottini)

A handwritten signature in black ink that reads "Riccardo de Vergottini". The signature is written in a cursive style with a large initial 'R' and a distinct 'de'.

[**Allegato sub A** al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 – *ter* della legge n. 287 del 1990]

[**Carta intestata Mondadori Education S.p.A./Rizzoli Education S.p.A.**]

[luogo e data]

Spett.le _____

Via PEC

Oggetto: Comunicazione in merito al contratto di propaganda sottoscritto in data.....

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 28474 del 1° dicembre 2020, ha avviato il procedimento istruttorio I848 – Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica, al fine di accertare l'esistenza di eventuali restrizioni verticali in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nei confronti di Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A., De Agostini Scuola S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A.

Oggetto dell'istruttoria è la previsione delle c.d. clausole di gradimento nei contratti vigenti tra i su richiamati editori e i promotori editoriali scolastici, il cui effettivo esercizio sarebbe idoneo – secondo la tesi prospettata dall'Autorità – a determinare effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica – cd. adozionale - in relazione alle scuole secondarie di primo e secondo grado, già medie inferiori e superiori.

Secondo quanto asserito dall'Autorità, *“la parallela previsione, da parte dei gruppi editoriali De Agostini, Mondadori, Pearson e Zanichelli, nei rapporti con le rispettive reti di promotori, nelle clausole cosiddette di gradimento è suscettibile di implementare, nel mercato dell'editoria per la scuola secondaria, un insieme di restrizioni verticali idonee a restringere la concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE”*.

Alla luce di quanto sopra, in attuazione degli impegni assunti dinnanzi all'Autorità, accettati e resi obbligatori dall'Autorità stessa con provvedimento n. _____ del _____ conclusivo del procedimento istruttorio I848 nei confronti della scrivente Società, Vi informiamo che, con decorrenza dall'avvenuta ricezione da parte Vostra della presente comunicazione, rinunceremo a dare esecuzione alla c.d. clausola di gradimento presente nel contratto in oggetto fino alla data del 31 maggio 2026. In conseguenza di tale rinuncia, la scrivente Società rinuncia ad avvalersi del diritto di esclusiva ove previsto a proprio favore dal contratto.

[In particolare, fino alla scadenza sopra indicata, non troverà applicazione la disposizione dell'art. 2, comma 1, parte seconda, dell'Accordo Economico Collettivo del 2017 tra AIE e ANARPE per la disciplina del rapporto di promozione]¹.

Allo stesso modo, a dimostrazione della piena collaborazione e della volontà di superare in modo effettivo le preoccupazioni di ordine concorrenziale dell'Autorità, Vi informiamo che rinunceremo, altresì, a dare esecuzione alla clausola avente ad oggetto il c.d. obbligo di informativa a Vostro carico prevista nel medesimo contratto fino alla data del 31 maggio 2026.

¹ Da coordinare con l'impegno assunto da parte di AIE e ANARPE

Fermo restando quanto sopra indicato, l'obbligo di informativa dovrà permanere all'unico fine di adempiere correttamente alle disposizioni in materia di versamenti contributivi rispetto al Vostro ente di riferimento; tale informazione, in ogni caso, dovrà essere da Voi resa, come da prassi, soltanto successivamente all'eventuale assunzione di altro mandato (ovvero in caso di risoluzione di un precedente mandato) e non dovrà contenere alcun riferimento al nominativo dell'editore concorrente.

Resta fermo il diritto della scrivente società a far sottoscrivere un nuovo e separato contratto di propaganda avente ad oggetto le attività di promozione di testi di parascolastica, di dizionari e accademici e professionali, sul presupposto che tali attività non sono state oggetto dell'istruttoria sopra indicata.

Distinti saluti

[Allegato *sub B* al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 – *ter* della legge n. 287 del 1990]

[Carta intestata Mondadori Education S.p.A.]

[luogo e data]

Spett.le _____

Via PEC

Oggetto: Comunicazione in merito al contratto di agenzia sottoscritto in data.....

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 28474 del 1° dicembre 2020, ha avviato il procedimento istruttorio I848 – Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica, al fine di accertare l'esistenza di eventuali restrizioni verticali in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nei confronti di Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A., De Agostini Scuola S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A.

Oggetto dell'istruttoria è la previsione delle c.d. clausole di gradimento nei contratti vigenti tra i su richiamati editori e i promotori editoriali scolastici, il cui effettivo esercizio sarebbe idoneo – secondo la tesi prospettata dall'Autorità – a determinare effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica – cd. adozionale - in relazione alle scuole secondarie di primo e secondo grado, già medie inferiori e superiori.

Secondo quanto asserito dall'Autorità, *“la parallela previsione, da parte dei gruppi editoriali De Agostini, Mondadori, Pearson e Zanichelli, nei rapporti con le rispettive reti di promotori, nelle clausole cosiddette di gradimento è suscettibile di implementare, nel mercato dell'editoria per la scuola secondaria, un insieme di restrizioni verticali idonee a restringere la concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE”*.

Alla luce di quanto sopra, in attuazione degli impegni assunti dinnanzi all'Autorità, accettati e resi obbligatori dall'Autorità stessa con provvedimento n. _____ del _____ conclusivo del procedimento istruttorio I848 nei confronti della scrivente Società, Vi informiamo che, con decorrenza dall'avvenuta ricezione da parte Vostra della presente comunicazione, rinunceremo a dare esecuzione alla c.d. clausola di gradimento presente nel contratto in oggetto fino alla data del 31 maggio 2026.

In particolare, fino alla scadenza sopra indicata, non troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 1743, seconda parte, del Codice Civile e dell'art. 2, comma 1, parte seconda, dell'Accordo Economico Collettivo (stipulato in data 30/07/2014) per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione. In conseguenza di tale rinuncia, la scrivente Società rinuncia ad avvalersi del diritto di esclusiva ove previsto a proprio favore dal contratto.

Allo stesso modo, a dimostrazione della piena collaborazione e della volontà di superare in modo effettivo le preoccupazioni di ordine concorrenziale dell'Autorità, Vi informiamo che rinunceremo, altresì, a dare esecuzione alla clausola avente ad oggetto il c.d. obbligo di informativa a Vostro carico prevista nel medesimo contratto fino alla data del 31 maggio 2026.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'obbligo di informativa dovrà permanere all'unico fine di adempiere correttamente alle disposizioni in materia di versamenti contributivi rispetto al Vostro ente di riferimento; tale informazione, in ogni caso, dovrà essere da Voi resa, come da prassi, soltanto successivamente all'eventuale assunzione di altro mandato (ovvero in caso di risoluzione di un precedente mandato) e non dovrà contenere alcun riferimento al nominativo dell'editore concorrente.

Resta fermo il diritto della scrivente società a far sottoscrivere un nuovo e separato contratto di propaganda avente ad oggetto le attività di promozione di testi di parascolastica, di dizionari e accademici e professionali, sul presupposto che tali attività non sono state oggetto dell'istruttoria sopra indicata.

Distinti saluti